



DETERMINAZIONE n. 558 del 12 agosto 2013

OGGETTO: Eventi connessi all'Estate 2013. Compartecipazione alla realizzazione di manifestazioni in occasione delle festività del 15 e 16 agosto 2013. Impegno di spesa.

L'anno **duemilatredici** il giorno **dodici** del mese di **agosto**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-05-1997, n.127;

RICHIAMATO l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

VISTA la richiesta della Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli per l'erogazione di un contributo per la realizzazione di eventi connessi alle festività religiose in onore della Madonna Assunta (15 agosto 2013) e di San Rocco (16 agosto 2013);

PRESO ATTO

- che questa Amministrazione nel ritenere opportuno e di pubblico interesse, promuovere, per ragioni culturali e turistiche, diverse manifestazioni costituenti l'"Estate ortonese 2013", ha espresso l'intendimento di compartecipare alle spese necessarie alla realizzazione di manifestazioni civili e religiose connesse alle festività del 15 e 16 agosto organizzate dalla Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli poiché le stesse, per tradizione, sono molto sentite dall'intera popolazione;
- che dette manifestazioni, ricadendo nel periodo di maggior frequenza della Città da parte di turisti, rappresentano anche motivo di attrazione per i cittadini dei comuni limitrofi con indubbi benefici per le attività commerciali ortonesi;
- che gli eventi organizzati rientrano nelle finalità ed attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31-01-1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale, artistica e di promozione turistica anche perché svolta in periodo di accentuato flusso turistico per la Città;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78 del 2010 convertito in legge n.122 del 2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23-12-2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17-10-2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78 del 2010 conv. con L. n.122 del 2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78 del 2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib.*

N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

RITENUTO dover provvedere ad impegnare le somme necessarie per tale esigenza;

VISTO l'art.125 del D.Lgs. n.163 del 2006;

DETERMINA

1. Di compartecipare alle spese degli eventi e manifestazioni, religiosi e civili, connessi alle festività del 15 e 16 agosto 2013, organizzate dalla Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli – comitato festeggiamenti - con la somma di € 4.900,00;
2. Di impegnare per tale esigenza la somma di € 4.900,00 dal capitolo 9260 del redigendo bilancio 2013, dando atto del rispetto dei 8/12 della spesa per l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
3. Di provvedere con separato atto alla liquidazione, a rendicontazione degli eventi.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 20 agosto 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993